

10090



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 9 MAR. 2016
Prot. n. <u>A-1605</u> Roma, - 9 MAR. 2016

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO X

Prot. n. 19553/2016  
Entrata prot. n. 19435/2016  
Allegati:  
Riferimento a:

All'Ufficio legislativo Economia  
Sede  
e p.c.  
All'Ufficio del coordinamento  
legislativo  
Sede  
All'Ufficio legislativo Finanze  
Sede

OGGETTO: Atto Senato n. 1870 – Disegno di legge delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. Proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 9.

E' stata esaminata la proposta emendativa all'articolo 9 del provvedimento indicato in oggetto, trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 1565/L dell'8 marzo 2016 e corredata dalla relazione illustrativa e tecnica.

La disposizione in rassegna prevede l'istituzione della "Fondazione Italia Sociale" avente lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale.

Al riguardo, per quanto di competenza, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce debitamente bollinato il testo dell'emendamento al provvedimento indicato in oggetto, unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

149 10010 7658

Prot: RGS 0019435/2016



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 08/03/2016

Prot. 29 / 0001565 / L

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Ufficio legislativo**

Al Ministero dell'economia e  
delle finanze

- Ufficio del  
Coordinamento  
legislativo

- Ufficio legislativo  
economia

- Dipartimento Ragioneria  
Generale dello Stato

*E p. c*

Al Gabinetto del Ministro

LORO SEDI

**Oggetto: A.S. 1870 – Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

Facendo seguito alla nota prot.n. 1562, pari oggetto, trasmessa in data odierna, si trasmette, in allegato, il nuovo testo della proposta emendativa all'articolo 9 del disegno di legge di cui all'oggetto, corredata di relazione illustrazione e tecnica, al fine della prescritta verifica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente testo sostituisce il precedente.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Stefano Visonà

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

UFFICIO LEGISLATIVO

Via Vittorio Veneto, 56 – 00187 Roma

Tel. 06/48161462 /63 - Fax, 06/48161476

E - mail: ufficiolegis@lavoro.gov.it

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento si propone di istituire la "Fondazione Italia", fondazione avente lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

La disposizione prevede che la stessa possa instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero per il raggiungimento dei propri scopi.

Lo statuto della Fondazione individua gli organi, la loro composizione e i loro compiti, prevedendo, altresì, gli strumenti e le modalità che le consentano di finanziare proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, individuando, inoltre, gli strumenti e le modalità di investimento diretto o in partenariato con terzi.

Lo statuto della Fondazione è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il **Ministro** del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si prevede che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa siano esclusi da ogni tributo e diritto, e che vengano effettuati in regime di neutralità fiscale.

Si prevede, ancora, che il patrimonio della fondazione possa essere incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati, e che le attività, oltre che dai mezzi propri, possano essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.

Infine, si prevede che, per lo svolgimento delle attività istituzionali, sia assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. **Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## RELAZIONE TECNICA


La disposizione in esame prevede l'assegnazione alla Fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, di una dotazione iniziale pari a un milione di euro per l'anno 2016, **mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il base al quale, per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



DI POSITIVO  
- 9 MAR. 2016

DI NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

A.S. 1870

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

Art. 9-bis  
("Fondazione Italia Sociale")

1. E' istituita la "Fondazione Italia Sociale" - di seguito Fondazione - con sede a Milano, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi che, senza scopo di lucro, siano idonei a conseguire un elevato impatto sociale e occupazionale. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.
3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei compiti, prevede:
  - a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di *crowdfunding*, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati;
  - b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il **Ministro** del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
6. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. **Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**
7. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati e le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Per la realizzazione degli scopi della Fondazione, i soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonché gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse alla Fondazione.